

# Religione Musulmana e Diritto Umanitario.

Teresa De Monte

Oggi sembra che il concetto di UOMO sia vanificato e che chiunque abbia una arma in mano possa decidere della vita altrui senza tenere in debito conto che tutti gli Uomini di questa Terra hanno stessi diritti e stessi doveri, che tutti singolarmente fanno parte del Mondo e dell'Umanità, che a tutti è dovuto il rispetto della persona nel modo più ampio e completo.

L'Uomo Occidentale, l'Uomo Orientale, l'Uomo Africano pur sempre Uomo è, e tale rimane anche se lo differenzia il colore della pelle, la religione, l'essere monogamo o poligamo.

I Diritti dell'Uomo in generale, dei Fanciulli, delle Donne in particolare devono essere rispettati in quanto sono e fanno parte del Diritto Umanitario.

Ma prima di esprimere un giudizio e definire una parola, un evento giusti o non giusti, dobbiamo conoscere profondamente il quid che si vuole giudicare.

## Il diritto musulmano o SHARI'A

La Shari'a o diritto musulmano è l'aspetto rituale di questo diritto che si esprime e si traduce in atti di devozione, *'ibâdat*. Le relazioni del credente con Dio costituiscono i diritti di Dio, *hukuk Allâh*. Le relazioni tra i credenti costituiscono i diritti dell'uomo, *hukuk al-'insân / hukuk al-'abd*, diritti che sono di conseguenza e per forza indissociabili di una data società, poiché devono essere tenuti in giusto conto i rapporti politici, sociali, culturali, religiosi ivi presenti. Il diritto musulmano organizza tutte queste relazioni all'interno degli stessi musulmani e tra ogni singolo musulmano e Dio, senza minimamente trascurare le relazioni stabilite tra il reggente e i suoi cittadini anche se residenti all'estero, entro lo stato islamico e gli altri stati, e sia in pace sia in guerra. (1)

Il diritto islamico è costituito da un gran numero di leggi, regole, concetti, sanzioni, garanzie, potremmo dire che è una teoria di diritto completo e indipendente della vita del singolo e della collettività. (2)

Due sono le origini del diritto musulmano:

le **principali** e le **complementari**.

### Origini principali:

- la tradizione del Profeta Muhammad o la *Sunna*
- il consenso generale o *ijma'*
- il ragionamento deduttivo o *qiyâs*.

### Origini complementari:

- l'opinione o lo sforzo personale o *ijtihad*
- trovare il bene o *al-istihsân*
- l'interesse generale o *maslha*

- **Corano,**
- **Sunna,**
- **Ijtihad**

*sono legate alle regole del Diritto musulmano ovvero alle norme del Diritto Umanitario.*

## CORANO, leggere

Il Corano, *che deriva dall'arabo Kara a che significa leggere*, è composto di 114 sure che contengono 6236 versetti: 85 sure sono state rivelate a Muhammad durante 12 anni, 5 mesi e 13

giorni, ovvero la durata del suo soggiorno alla Mecca. Queste sure prendono il nome della città santa, “sure della Mecca”, e stabiliscono il dogma musulmano.

29 sure sono state rivelate a Medina dopo la sua *hégire* (*Rabi' al-'awal*) ovvero lunedì 12 dell'anno 1 dell'egira, il 31 maggio 622 d.C., ovvero dopo l'immigrazione in questa città. Queste sure trattano i rapporti tra i musulmani, indicano le regole e le norme della vita sociale, le disposizioni generali del diritto a tutto tondo. 500 sono i versetti nel Corano che trattano le questioni giuridiche, le surate del Corano non sono state rivelate tutte in una volta, ma nel corso del tempo e quando la situazione lo richiedeva e, secondo i giuristi musulmani ovvero i teologi giuristi musulmani qualificati o *mujtahids*, questo modo di rivelare il Corano rafforza il cuore del Profeta e permette ai suoi seguaci di apprendere con il cuore questi versetti. Alla fine il Profeta ha dettato la codifica attuale del Corano secondo l'ordine di Dio.

### **SUNNA, tradizione del Profeta.**

La Sunna è costituita dalle parole e dagli atti del Profeta, è la raccolta delle abitudini, e delle regole di condotta e del suo modo di fare, di agire, dei suoi silenzi che hanno valore di opportunità, pertanto gioca un ruolo veramente importante nella interpretazione del Corano, nonché nel modo di interpretare e sviluppare le sue regole e i suoi principi, ma la sua collocazione, il suo posto è sempre inferiore rispetto al Corano nella gerarchia delle radici del diritto musulmano. (3)

Se il Corano possiede un valore autentico e incontestabile, non può essere detto per tutte le parole del Profeta o *ahadith*. Questo ha spinto studiosi musulmani a spendere tutta la loro vita a cercare, verificare, raccogliere nei lavori dei sapienti, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Dàwùd, le parole autentiche del Profeta (*ahadith*).

### **‘IJTIHÂD, opinione o sforzo personale**

È la prima origine complementare di diritto musulmano, è praticata da differenti scuole o *fiqh*, le più importanti sono:

- la scuola hanafita,
- la scuola malikita,
- la scuola shafi'ita,
- la scuola hanbalita.

**La scuola hanafita** è stata fondata dall'Imâm Abû hanifa in Irak nel II<sup>o</sup> secolo dell'hegira. Si appoggia sulla opinione personale per dare una risposta alle molteplici domande, e ciò che fa il distinguo della scuola *fiqh Abû hanifa* dalle altre è la totale libertà religiosa dei non musulmani. Abû Hanifa definisce così la *fiqh*: “la conoscenza che l'uomo ha di ciò che è per lui e di ciò che è contro lui”, vale a dire “ la conoscenza delle ricompense e delle pene spirituali” (4)

L'Imâm non ha lasciato uno scritto sulla *fiqh*, ma lascia ai discepoli la ricerca di principi e di regole del *rito hanafita* e i più importanti, discepoli e opere, sono:

- Abû Yusuf che nel suo libro *Kitâb al Kharâj* tratta dell'organizzazione finanziaria dello Stato musulmano;
- Al Shaybâni Muhammad b. al Hassan che espone il rito hanafita e i più celebri libri sono : *Kitâb al Gâmi' al Kabir*, *Kitâb al Athâr*, *al Siyar al Kâbir*. Nell'ultimo libro tratta delle regole applicabili ai trattati dentro lo stato islamico e gli altri stati in pace e in guerra e le regole concernenti i prigionieri di guerra. La scuola hanafita appare ricca di opere sull'organizzazione dello stato musulmano e le regole di relazioni internazionali.

**La scuola malakita** è stata fondata a Medina dall'Imâm Mâlik b. Anas. La sua opera più nota è *Al Muwatta'* che è una opera sulla *fiqh* e sulla *ahadith* contemporaneamente; egli si appoggia sulla opinione personale e così permette di creare delle fonti complementari di diritto musulmano come *al-Maslaha* e *al-Isthsân*.

**La scuola shafi'ita** è stata fondata dall' Imâm al-Shafi'i, nacque a Gaza e morì in Egitto, che espone il suo rito nel libro Kitab al-'um. A lui si deve il merito di aver creato la scienza dell'Usûl al fiqh o metodo di ragionamento giuridico che espone le regole di questa scienza nell'opera al-Risâla.

**La scuola hanbalita** è stata fondata dall'Imâm Ahmad b. Hanbal in Irak. L'Imâm ha lasciato diverse opere e la più nota è al Musnad , che raggruppa più di quarantamila *hadiths* del Profeta Muhammad.

Le parole per definire la *ijtihad* possono essere diverse, ma quella proposta da M. Daqualibi nel libro "La Jurisprudence dans le Droit Islamique" (5) appare oggi essere la migliore:

*" E' lo sforzo compiuto in un ragionamento induttivo, per un dottore dell'Islam, al fine di fornire le soluzioni a nuove questioni che non sono menzionate nel Corano e nemmeno nella Sunna "*.

## **IL RISPETTO DEI PRINCIPI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO**

Per parlare di Diritto Internazionale Umanitario vi sono delle distinzioni da fare in relazione alla religione musulmana e alle tre tipologie di Paesi dopo il diritto musulmano.

I Paesi nel diritto musulmano sono di tre tipi:

1. paese dell'islam, (Dar al-Islam)
2. paese della guerra, (Dar al-Harb)
3. paese del trattato. (Dar al-'ahd o Dar al-Sulh)

Con il nome **Dar al-Islam**, casa dell'Islam, i dottori anziani e i musulmani contemporanei designano il paese in cui i principi dell'islam sono rispettati, le regole del diritto musulmano sono applicabili, il potere nelle mani dei musulmani, i musulmani sono in sicurezza e non costituiscono una minaccia né per se stessi, né per gli altri, né per i loro beni. (6)

Con il nome di **Dar-al Harb**, paese della guerra, si intende uno spazio territoriale in cui i principi e le regole dell'Islam non sono né rispettate né applicate poiché l'autorità non è nelle mani dei musulmani e i musulmani non sono in sicurezza. (7)

Con il nome **Dar al-'ahd** o **Dar al-Sulh**, paese del trattato, i dottori musulmani anziani non esercitano alcuna autorità, ma hanno concluso un trattato con il governo del paese oggetto del trattato e, in alcuni casi, in virtù di questo trattato questo governo paga un tributo ai musulmani. E agli occhi del lettore appare evidente come oggi questo modo di fare sia comune e rientri nel lavoro della diplomazia, noto come relazioni diplomatiche commerciali e culturali, molte volte i paesi sono legati tra loro da trattati bilaterali e multilaterali, possono essere membri di differenti organizzazioni, possono lavorare assieme a progetti di mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo.

Vi sono due categorie di paesi: (8)

- paesi dell'Islam
- paesi del trattato.

Se per caso un paese del trattato dichiara guerra a un paese dell'Islam, lo invade, occupa il suo territorio o attacca la sua popolazione, questo, secondo i criteri del diritto musulmano classico, viene considerato come un paese in stato di guerra e il paese dell'islam ha il diritto di difendersi. I paesi Islamici oggi sono, sulla scena internazionale, gli Stati Membri dell'Organizzazione della Conferenza Islamica.

## GLI INSEGNAMENTI DELLA RELIGIONE MUSULMANA E LE REGOLE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

*Corano e Sunna* sono le fonti primitive del diritto musulmano, ma anche alcune scuole o *fiqh* espongono principi del Diritto Internazionale Umanitario.

### 1. La vita dell'uomo

Il rispetto dell'uomo è il primo e principale sacrosanto principio nell'Islam.

Questo rispetto contiene in se:

- il rispetto per la vita dell'essere umano,
- il rispetto della dignità di ogni individuo.

### Il rispetto della vita dell'essere umano

I messaggi divini inviati all'uomo hanno un fine: di salvare l'anima e il corpo di ogni essere umano e guidarlo sulla buona strada. Il rispetto della vita umana è stata espresso fin dai giorni della creazione del mondo e in rispetto a ciò la religione musulmana ha interdetto ogni attentato alla vita senza fare alcuna distinzione. Gli insegnamenti dell'Islam interdicono l'omicidio, nel Corano leggiamo: "Ecco perché noi abbiamo prescritto ai figli di Israele: "Colui che ha ucciso un uomo lui stesso sarà ucciso, o chi ha commesso una violenza sulla terra è considerato come se avesse fatto violenza a tutti gli uomini, e colui che salva un solo uomo sarà considerato come se avesse salvato tutti gli uomini" (5/32).

### Il rispetto della dignità di ogni individuo

Il rispetto della dignità di ogni singolo individuo viene subito dopo il rispetto della vita dell'essere umano.

Il concetto di dignità umana, nell'Islam, non permette alcuna distinzione tra gli uomini, ciò vale anche per la religione professata, in quanto la dignità è legata all'individuo in quanto tale e al di là delle sue credenze personali. Nel Corano leggiamo: "E certamente noi abbiamo donato la *nobiltà* ai figli di Adamo" (17/70).

Questa *nobiltà* ruota attorno a tre concetti:

1. il rispetto di se stessi
2. il rispetto della dignità dell'Uomo
3. l'interdizione della tortura e dei trattamenti disumani e degradanti

### 2. I combattenti

Vi sono due versetti del Corano che fanno riferimento al termine e nozione di "combattente".

- a) "Combattete nella strada di Dio quelli che combattono contro di voi. Voi non siete trasgressori, Dio non ama le trasgressioni."(2/190).

*Questo versetto fu rivelato a Medina e limita la lotta fatta dai Musulmani contro la parte avversa. Questo versetto viene ritenuto dalle scuole fiqh e dai dottori musulmani di oggi come il principio generale del diritto musulmano nei confronti del combattente rispettando le regole del diritto internazionale umanitario.*

- b) "Dopo che i mesi sacri saranno trascorsi, uccidete i politeisti, ovunque li troviate, catturateli con l'assedio o con imboscate" (9/5).

In questo modo nessun attentato e nessuna aggressione alla vita di un non combattente non sono giustificati agli occhi della religione musulmana e ciò senza fare alcuna distinzione di religione, di convinzione, di razza o di origine del non combattente. (9)

### 3. I prigionieri di guerra

La definizione di prigioniero secondo il diritto musulmano è:

**“i combattenti infedeli vivi di cui si impossessano i musulmani...”.**

Anche in questo caso due sono i versetti coranici che trattano dei prigionieri.

Il primo dice: “ Non sta a un profeta fare dei prigionieri, finché sulla terra non ha completamente vinto gli increduli” (8/67). Il versetto è completato e reso chiaro da questo: “Oh, Profeta! Di a quelli dei prigionieri che sono caduti nelle vostre mani : “ se Dio riconosce un bene nel vostro cuore, egli vi accorderà cose migliori di quelle che vi sono state tolte. Egli vi perdonerà: Dio è colui che perdona, egli è misericordioso”” (8/70). In questo modo il Profeta ai suoi uomini raccomanda di “trattare bene i prigionieri, di visitare gli ammalati, di liberare i prigionieri” (Zemmali). (9)

Il secondo versetto: “Quando incontrate gli infedeli, colpiteli alla nuca finché non li abbiate immobilizzati, legateli ben stretti, poi sceglierete tra la loro liberazione e il loro riscatto affinché la guerra abbia fine” (47/4). Questo non è una spiegazione diretta del termine prigioniero, ma se si fa una lettura attenta possiamo notare come le parole liberazione - riscatto - guerra siano connesse con il termine prigioniero e con il pensiero di lasciare in vita la persona. A questa ultima frase se noi aggiungiamo il concetto di interdizione dei criteri confessionali, ovvero la libertà di religione, assieme a quanto espresso da Zemmali, il rispetto della dignità, della vita, dei beni del prigioniero è garantito. (9)

### 1990 DICHIARAZIONE DEL CAIRO SUI DIRITTI DELL’UOMO NELL’ISLAM

Il 02 agosto 1990 la 19ma Conferenza dei ministri degli Affari esteri dell’O.C.I. ha adottato la risoluzione n° 49/19-P della Dichiarazione del Cairo sui Diritti dell’uomo nell’Islam, che contiene 25 articoli. (10)

1. Il Preambolo della Dichiarazione afferma che gli Stati membri dell’O.C.I. convengono che i diritti fondamentali e le libertà pubbliche nell’Islam fanno parte della “Fede Islamica”. Pertanto questa Dichiarazione conferma il carattere divino e ha la fede consacrata dei diritti dell’uomo che trovano la loro fonte di ispirazione in tutti i libri rivelati ai profeti. Tuttavia tutto questo noi non lo ritroviamo nella Carta dell’O.N.U., né nella dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo.

La Dichiarazione del Cairo sui diritti dell’uomo nell’Islam raggruppa i diritti civili e politici, i diritti economici, sociali e culturali, così come alcuni principi di diritto internazionale umanitario. Ad esempio:

- il rispetto della vita e della integrità del corpo umano: la vita è presentata in questa dichiarazione come un “dono di Dio” e pertanto “deve essere garantita a ciascun uomo” (articolo 2(a)). Quella del feto è per esempio considerata secondo le regole della Sahari’a, una vita a partire dal quarto mese e assieme alla madre che la porta in grembo deve essere protetta (articolo 7(a)).

2. La Dichiarazione insiste sul rispetto dell’integrità del corpo umano, della sorte che “questo non saprebbe essere l’oggetto dell’aggressione o dell’attenzione senza un motivo legittimo”. È di pertinenza dello Stato garantire il rispetto di questa inviolabilità (articolo 2(a)).

La Dichiarazione enuncia alcuni principi di diritto internazionale umanitario, così l’Art. 3 evoca i principi attraverso l’interdizione , in caso di ricorso alla forza o di conflitto armato, di “uccidere le persone che non partecipano per nulla ai combattimenti, come anziani, donne, bambini” o di

“abbattere alberi, distruggere beni culturali e chiese, demolire edifici e installazioni civili con bombardamenti, atti dinamitardi o in qualsiasi altro modo”.

Ma oggi molte persone danno una interpretazione del tutto personale del Diritto Umanitario e della Fede, qualunque essa sia, Coranica e non Coranica. Ci si fa scudo dell'interpretazione personale e si adattano le singole parole al momento, all'evento, si combatte nel nome della Giustizia, della Libertà, della Fede che molto spesso prevaricano il Diritto alla Vita, il Diritto alla Dignità dell'Essere Umano sia in stato di libertà, sia in stato di prigionia e per la Fede si mandano a morte certe persone privandole anzitempo del sacrosanto diritto di vivere la loro Vita.

#### Referenze

- 1- Al-Midani “Gli apporti islamici allo sviluppo del diritto internazionale dei diritti dell'uomo” Tesi in Diritto pubblico, Facoltà di Scienze Politiche Univ. di Strasbourg III, 1987.
- 2- Savvas “L'Islam e il diritto delle genti”, Revue des Cours de l'académie de Droit International de la Haye. Tomo 60, 1937, pag.401.
- 3- V.G.B.Ceccoli « La Unna, comunità islamica: approccio possibile” I TRE ANELLI, rivista di cultura monoteista, n°3, aprile 2002, pag.30 e seg.
- 4- V.B. Fillion “La specificità del diritto musulmano “, Editions du CNRS, 1989, pag.93.
- 5- M.Daoualibi, “La Jurisprudence dans le Droit Islamique”, Paris, Librairie Orientale et Americaine G.P.Maisonneuve, 1941, pag. 41.
- 6- W.Al-Zuhili « Islam e diritto internazionale », International Review of Red Cross, volume 87, n° 858, Giugno 2005, pag. 278.
- 7- W.Al-Zuhili “ Le relazioni internazionali e l'Islam, comparazione con il diritto internazionale moderno”, Beyrouth, al Risala, 1981, pag. 105 e seg.
- 8- M.Al Katan “Il soggiorno di un Musulmano in un paese non musulmano”, Amiens, Euro Media, pag. 7-8.
- 9- A.Zemmali “Combattenti e prigionieri di guerra nel diritto islamico e nel diritto internazionale umanitario”, Paris, Pedone, 1997, pag. 64.
- 10- M.A.Al Modani, “ I diritti dell'Uomo e l'Islam. Testi di Organizzazioni arabe e islamiche”. Ass. des Publications de la faculté de Théologie Protestante, Université Marc Bloch, Strasbourg, 2003, pp. 72-77..

Dr.ssa Teresa De Monte

Medico-Chirurgo

Diplôme Universitaire transfrontalier de Droit International Humanitaire

[dr\\_teresademonte@yahoo.it](mailto:dr_teresademonte@yahoo.it)